

CONSULTA PERMANENTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

REGOLAMENTO

Art.1

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 71 del regolamento del Municipio XVII, disciplina l'attività della Consulta Permanente delle persone diversamente abili del Municipio Roma XVII.

Art. 2

Scopo della Consulta è promuovere e stimolare azioni ed iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in situazioni di disabilità, garantendone il rispetto dei diritti e della dignità al fine dell'integrazione nel tessuto sociale municipale.

La Consulta per il perseguimento delle finalità descritte:

1. elabora studi e proposte ed esprime pareri su progetti per il Consiglio Municipale e per gli organi istituzionali competenti ad emanare atti deliberativi ed amministrativi inerenti le tematiche relative alle persone diversamente abili;
2. fornisce elementi di orientamento da sottoporre all'organismo politico Municipale sulle politiche previste dal Piano Regolatore Sociale del Municipio Roma XVII, analizzando i problemi del territorio ed i bisogni delle persone diversamente abili;
3. promuove azioni atte a mantenere e migliorare i servizi territoriali o a predisporre di nuovi, verificando che questi siano equamente ed efficacemente distribuiti secondo le necessità della popolazione sia in termini di territorialità sia di necessità e urgenza;
4. vigila sull'attuazione delle normative a tutela delle persone con disabilità dal punto di vista socio-sanitario e, qualora ne riconosca la necessità istituisce gruppi di lavoro;
5. discute e approva i documenti da trasmettere alle autorità competenti;
6. elegge tra i propri componenti i rappresentanti all'interno degli organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta.

Art. 3

La Consulta è composta da:

- persone con disabilità e/o loro familiari residenti sul territorio che non siano già rappresentate da associazioni presenti nella Consulta;
- un rappresentante per ciascuna associazione, cooperativa e organizzazione di persone con disabilità e/o di loro familiari o del privato sociale, operante sul territorio municipale sui problemi della disabilità e che abbia fatto richiesta di adesione; nessuno può rappresentare più di un'associazione;
- un rappresentante di ogni ufficio Handicap delle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
- un rappresentante della Rete delle Scuole del Municipio.

In oltre sono membri di diritto il Presidente della Commissione Servizi Sociali, l'Assessore competente, un consigliere di maggioranza ed un consigliere di opposizione.

È facoltà della Consulta avvalersi, ogni qualvolta ritenuto necessario e previa acquisizione della loro disponibilità, del contributo di un rappresentante della Consulta Cittadina Permanente per la

salute mentale e/o di un rappresentante della Consulta cittadina Permanente sui problemi delle persone con disabilità nonché dei rappresentanti di istituzioni e di uffici e privati cittadini con specifiche competenze sulla materia.

I suddetti soggetti partecipano senza diritto di voto.

Art. 4

Sono organi della Consulta il Presidente e l'Assemblea.

Art.5

Il Presidente viene eletto tra i componenti l'assemblea esclusi i componenti degli organi politici, a maggioranza semplice e a scrutinio palese. Rimane in carica tre anni, il mandato è rinnovabile una sola volta. Ha il compito di presiedere l'Assemblea, e la rappresenta.

Il Vicepresidente viene eletto secondo le modalità di elezione del Presidente e ne assolve le funzioni in caso di sua assenza.

Svolge le funzioni di Segretario un amministrativo nominato dal dirigente del servizio.

Art.6

Le riunioni della Consulta sono pubbliche e sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.

La Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio Municipale secondo le modalità dell'Art. 71 del regolamento Municipale e si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno.

Le convocazioni straordinarie potranno effettuarsi su richiesta del Presidente della Consulta ovvero di un terzo dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini della validità della seduta.

Di ogni seduta deve essere redatto verbale a cura del personale amministrativo del Municipio. Il verbale sarà trasmesso ai componenti almeno 10 giorni prima della convocazione successiva.

Delle decisioni prese va data comunicazione al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio Municipale, all'Assessore alle Politiche Sociali, al Presidente della Commissione Servizi Sociali, ai capigruppo, al Direttore del Municipio e al Dirigente della U.O.S.E.C.S.

Art. 7

Le domande di ammissione potranno pervenire durante tutto l'arco dell'anno, quelle presentate entro il 31 ottobre saranno esaminate entro il 15 novembre, quelle presentate successivamente saranno esaminate l'anno seguente.

Le Associazioni, Cooperative e Organismi richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, devono presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Consulta. Alla domanda di ammissione, a firma del legale rappresentante, vanno allegati i seguenti documenti:

- Statuto o Atto Costitutivo in copia autentica, ovvero fotocopia visionata e vistata dagli Uffici Amministrativi.
- Una scheda sintetica riportante l'attività svolta sul territorio municipale che comprovi l'effettivo impegno da almeno un anno nel campo sociale e/o socio-sanitario nel settore della disabilità.

I privati richiedenti e/o i loro familiari rappresentanti dovranno produrre idonea documentazione attestante lo stato di disabilità e il legame di parentela avente con la persona disabile.
Una commissione, nominata con determina dirigenziale, provvederà all'esame delle domande pervenute che verranno trasmesse alla Consulta per l'ammissione da deliberare entro l'anno.

Art.8

I componenti della Consulta che per più di tre volte consecutive non partecipino alle riunioni, in mancanza di adeguate giustificazioni decadono dall'appartenenza alla Consulta.

Art.9

La Consulta ha sede presso il Municipio Roma XVII e le sue riunioni si svolgono in locali posti a disposizione dallo stesso Municipio.
Sedi diverse possono essere utilizzate per la realizzazione di specifiche iniziative che la Consulta deciderà di effettuare, previa comunicazione agli Uffici competenti del Municipio che provvederanno ad informare l'organo politico.

Art.10

I temi ed i pareri approvati dalla Consulta sono esaminati dal Consiglio Municipale previa istruttoria della Commissione Servizi Sociali del Municipio nella prima seduta utile.

Art.11

Almeno una volta l'anno il Presidente della Consulta incontrerà l'Assessore ai Servizi Sociali e la Commissione Consiliare Municipale Servizi Sociali per esaminare gli indirizzi del bilancio previsionale del Municipio.

Art.12

I membri della Consulta svolgono tale funzione a titolo gratuito. Non è prevista alcuna forma di rimborso per gli invitati.

Art.13

NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.

Art.14

NORME TRANSITORIE

A far data dall'approvazione del presente Regolamento, portato a conoscenza tramite avviso pubblico, potranno essere presentate le richieste di adesione alla Consulta all'Ufficio Protocollo del Municipio per un periodo di 60 giorni.

Nei successivi 30 giorni la Commissione di cui all'articolo 7 esaminerà la congruità delle domande presentate fornendone l'elenco all'Assessore competente ed al Presidente del Consiglio Municipale che provvederà, entro i successivi 15 giorni, alla prima convocazione della Consulta.

22 gennaio 2009